I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1195/79 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie a taluni prodotti finiti o semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia dai dazi doganali ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ;

considerando tuttavia che, per i prodotti tessili di cotone che erano coperti dall'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone, l'offerta in questione prevedeva che le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia da dazi calcolati normalmente secondo la formula indicata nel considerando precedente, venissero accordate ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate, firmatari dell'accordo a lungo termine o eventualmente ai paesi che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso ; che quest'ultimo è scaduto il 30 settembre 1973 e che la sua validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1973 ; che per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 1978 ed in via transitoria è stato ritenuto che i paesi interessati attuerebbero, per i prodotti tessili di cotone e i prodotti tessili assimilati, le misure atte a garantire l'osservanza di obiettivi equivalenti in attesa dell'applicazione dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili (3) ; che quest'ultimo è scaduto il 31 dicembre 1977 e che la Comunità ha partecipato a negoziati per il relativo rinnovo, accettandone la proroga a condizioni e secondo modalità precisate in un protocollo, al quale sono state allegate le conclusioni adottate dal comitato dei tessili il 14 dicembre 1977 ; che, nel quadro di detto accordo tra la Comunità e taluni paesi e territori fornitori, beneficiari di preferenze generalizzate, sono stati negoziati accordi bilaterali riguardanti gli scambi tessili per il periodo compreso tra

(1) GU n. C 6 dell'8. 1. 1979, pag. 88.
(2) GU n. C 105 del 26. 4. 1979, pag. 18.
(3) GU n. L 118 del 30. 4. 1974, pag. 1

il 1° gennaio 1978 ed il 31 dicembre 1982 ; che, ai sensi di tali accordi, detti paesi e territori hanno accettato una limitazione quantitativa delle loro esportazioni di taluni prodotti tessili verso la Comunità durante tale periodo ; che quindi sarebbe opportuno, nel contesto del presente regolamento, riservare il beneficio delle preferenze nel settore tessile ai prodotti originari di detti paesi e territori e di quelli che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi ;

considerando, tuttavia, che l'applicazione di un regime di preferenze tariffarie per i prodotti tessili, che tenga nel debito conto i risultati della politica tessile svolta nell'ambito dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili, costituisce un'operazione alquanto complessa che richiede uno studio approfondito delle norme specifiche da attuare, nonché delle relative incidenze sugli scambi di prodotti tessili in generale e sulle importazioni preferenziali in particolare ; che, inoltre, tale studio non può essere realizzato senza che si sia a conoscenza di taluni elementi relativi all'attuazione di detto accordo, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento del sistema di sorveglianza istituito per garantire la corretta applicazione degli accordi ;

considerando, pertanto, che era opportuno prorogare per un periodo di sei mesi, con inizio al 1° luglio 1978 ed alle medesime condizioni, il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2706/77 (1), applicabile durante il primo semestre dell'anno 1978 ;

considerando che, per gli stessi motivi, era opportuno prorogare, per un ulteriore periodo di sei mesi, il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2706/77, aumentando i volumi in questione del 5 % ;

considerando che questa proroga veniva posta in vigore dal regolamento (CEE) n. 3157/78 (2) ;

considerando che è attualmente opportuno prorogare, per un periodo di sei mesi, il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3157/78 di cui sopra, aumentando i volumi in questione del 5 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1979 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati A, B e C, sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari o entro il limite di massimali comunitari.

2. Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e dei territori enumerati nell'allegato D, fatte salve le indicazioni particolari di cui agli allegati A, B, e C.

Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili ai contingenti tariffari o ai massimali di cui al paragrafo 1. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Per quanto riguarda i tappeti di lana o di peli fini della voce 58.01 della tariffa doganale comune, che figurano negli allegati A e C, il certificato d'origine relativo a questi prodotti deve indicare il numero di nodi per metro di catena.

3. I massimali sono gestiti ed i contingenti sono ripartiti e gestiti conformemente alle disposizioni in appresso.

SEZIONE I

Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari

Articolo 2

1. Fatti salvi gli articoli 3, e 4, il beneficio di tale sospensione è accordato per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in tonnellate :

— fissato, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato B, nella colonna 5 a),

— uguale, per i prodotti dell'allegato C, al 96 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi indipendenti menzionati all'allegato D, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità e, d'altro lato, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi.

2. Possono essere imputati ai massimali fissati nella colonna 5 a) dell'allegato B soltanto i prodotti originari dei paesi e dei territori di cui all'allegato D, diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) del suddetto allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti.

(1) GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 67.
(2) GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 71.

3. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, nell'ambito di ogni massimale così fissato o calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di alcuni prodotti per i quali l'importo massimo è pari alla percentuale indicata nell'allegato C.

Articolo 3

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati o fissati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, previsti per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'insieme dei paesi e dei territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2), la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno di questi paesi o territori (tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2), gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione dal paese o territorio considerato, fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Il primo comma non si applica tuttavia alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato E.

Articolo 4

La Commissione ripristina, con regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui al precedente articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo 3, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE II

Disposizioni concernenti la ripartizione e la gestione dei contingenti tariffari comunitari

Articolo 5

1. La sospensione totale dei dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguarda i prodotti dell'allegato A e i prodotti dell'allegato B per ciascuno dei quali l'importo contingentale espresso in tonnellate è indicato nella colonna 3 dell'allegato A e nella colonna 4 a) dell'allegato B.

2. L'imputazione a ciascuno degli importi dei contingenti tariffari sopra indicati è limitata, per ciascuno dei paesi indipendenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'importo massimo indicato nella colonna 4 a) dell'allegato A a fronte di ciascuna delle categorie di prodotti.

Per i prodotti di cui all'allegato A, le imputazioni dei prodotti originari di ciascuno dei paesi indicati nella colonna 4 b) sono limitate in ogni Stato membro al 10 % della sua aliquota. Ogni Stato membro ripristina la riscossione dei dazi doganali normali nei confronti del paese in questione non appena constati che questa percentuale è raggiunta. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione, che a sua volta ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Questa limitazione delle imputazioni non si applica ai contingenti tariffari di cui alla colonna 4 a) dell'allegato B ai quali possono accedere unicamente i paesi e territori citati a fronte, nella colonna 4 b) del suddetto allegato, presi nel loro insieme.

Articolo 6

1. Per i prodotti di cui agli allegati A e B, i contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 5, paragrafo 1, sono ripartiti in quote che, per ciascuno Stato membro, corrispondono ai tonnellaggi indicati rispettivamente nella colonna 5 dell'allegato A e nella colonna 4 c) dell'allegato B, a fronte delle singole categorie di prodotti.

2. Le quote attribuite alla Danimarca, per determinati prodotti delle voci e sottovoci 51.04, ex 55.05, ex 55.09, 56.05 A, 56.07 A ed ex 59.04, sono maggiorate nella misura stabilita nella nota in calce all'allegato A.

L'articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo comma, non si applica a tale maggiorazione.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote che sono state loro assegnate.

Articolo 8

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi

indipendenti enumerati nell'allegato D all'uno o all'altro dei contingenti tariffari comunitari raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 a) dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ripristinata nei confronti del paese indipendente interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 9

1. L'imputazione effettiva ai massimali, alle quote contingentali e agli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata man mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata a un massimale o ad un importo massimo o può essere ammessa a beneficiare del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali, delle quote contingentali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato D, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari, degli importi contingentali e degli importi massimi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Articolo 10

A richiesta della Commissione, o almeno una volta al mese, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati alle loro aliquote contingentali, ai massimali e agli importi massimi comunitari.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti tessili che sono oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore di taluni paesi in via di sviluppo

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)
				(a) generale	(b) speciale	
	(1)	(2)	(3)			(5)
1	51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02)	211	30	10 per : — Colombia — Corea del Sud	Germania : 56,97 Benelux : 21,10 Francia : 40,09 Italia : 29,54 Danimarca (1): 14,77 Irlanda : 2,11 Regno Unito : 46,42
2	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto : B. altri : II. non nominati : misuranti per kg, in filati semplici : — 14 000 m o meno	768,60	30	10 per il Brasile	Germania : 207,52 Benelux : 76,86 Francia : 146,03 Italia : 107,60 Danimarca : 53,80 Irlanda : 7,69 Regno Unito : 169,10

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 6,73 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
				(a) generale	(b) speciale	
3	55.05 *(segue)*	— da 14 000 m escluso a 40 000 m incluso	3 545,80	30	10 per : — Brasile — Messico	Germania : 957,37 Benelux : 354,58 Francia : 673,70 Italia : 496,41 Danimarca (1) : 245,21 Irlanda : 35,45 Regno Unito : 780,08
4	55.05 *(segue)*	— da 40 000 m escluso a 80 000 m incluso	1 219	30	10 per : — Brasile — Colombia — Messico	Germania : 329,13 Benelux : 121,90 Francia : 231,61 Italia : 170,66 Danimarca (2) : 85,33 Irlanda : 12,19 Regno Unito : 268,18
5	55.05 *(segue)*	— da 80 000 m escluso a 120 000 m incluso	175,90	20		Germania : 47,49 Benelux : 17,59 Francia : 33,42 Italia : 24,63 Danimarca : 12,31 Irlanda : 1,76 Regno Unito : 38,70

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 275,21 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 149,25 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4) (a) generale	(b) speciale	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)
6	55.09	Altri tessuti di cotone : A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone : I. di una larghezza inferiore a 85 cm : — greggi	512,40	40		Germania : 138,35 Benelux : 51,24 Francia : 97,35 Italia : 71,74 Danimarca : 35,87 Irlanda : 5,12 Regno Unito : 112,73
7	55.09 *(segue)*	— altri	312,90	40	10 per : — Colombia — Messico	Germania : 84,48 Benelux : 31,29 Francia : 59,45 Italia : 43,81 Danimarca : 21,90 Irlanda : 3,13 Regno Unito : 68,84
8	55.09 *(segue)*	II. altri : — greggi, di una larghezza : — da 85 cm incluso a 115 cm incluso	3 175,20	30	10 per il Brasile	Germania : 857,30 Benelux : 317,52 Francia : 603,29 Italia : 444,53 Danimarca : 222,26 Irlanda : 31,75 Regno Unito : 698,55

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4) (a) generale	(b) speciale	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
9	55.09 *(segue)*	— da 115 cm escluso a 165 cm incluso	1 929,40	40	10 per : — Brasile — Colombia — Corea del Sud	Germania :	520,93
						Benelux :	192,94
						Francia :	366,59
						Italia :	270,12
						Danimarca (1):	135,06
						Irlanda :	19,29
						Regno Unito :	424,47
10	55.09 *(segue)*	— superiore a 165 cm	622,60	40	10 per : — Brasile — Corea del Sud — Singapore — Iugoslavia	Germania :	168,10
						Benelux :	62,26
						Francia :	118,30
						Italia :	87,16
						Danimarca :	43,58
						Irlanda :	6,23
						Regno Unito :	136,97
11	55.09 *(segue)*	— non nominati	301,30	40	10 per : — Brasile — Colombia — Messico	Germania :	81,35
						Benelux :	30,13
						Francia :	57,25
						Italia :	42,18
						Danimarca (2) :	21,09
						Irlanda :	3,01
						Regno Unito :	66,29
12	55.09 *(segue)*	B. altri	172,70	40	10 per la Iugoslavia	Germania :	46,63
						Benelux :	17,27
						Francia :	32,81
						Italia :	24,18
						Danimarca :	12,09
						Irlanda :	1,73
						Regno Unito :	37,99

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 196,8 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 294,47 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)
				(a) generale	(b) speciale	
	(1)	(2)	(3)			(5)
13	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto : A. di fibre tessili sintetiche	349,60	30	10 per : — Corea del Sud — Singapore	Germania : 94,40 Benelux : 34,96 Francia : 66,42 Italia : 48,94 Danimarca (1) : 24,47 Irlanda : 3,50 Regno Unito : 76,91
14	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : A. di fibre tessili sintetiche	325,50	30	10 per la Corea del Sud	Germania : 87,89 Benelux : 32,55 Francia : 61,85 Italia : 45,57 Danimarca (2) : 22,78 Irlanda : 3,25 Regno Unito : 71,61
15	58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati : ex A. di lana o di peli fini, con (per metro di catena) fino a 500 nodi inclusi	2 980,90	40		Germania : 804,84 Benelux : 298,09 Francia : 566,37 Italia : 417,33 Danimarca : 208,66 Irlanda: 29,81 Regno Unito : 655,80

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 15,41 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 111,08 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)
	(1)	(2)	(3)	(a) generale	(b) speciale	(5)
16	ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati : — di canapa	1 531,90	40		Germania : 413,61 Benelux : 153,19 Francia : 291,06 Italia : 214,47 Danimarca : 107,23 Irlanda : 15,32 Regno Unito : 337,02
17	ex 59.04 *(segue)*	— di sisal (agave sisalana)	383,80	30		Germania : 103,63 Benelux : 38,38 Francia : 72,92 Italia : 53,73 Danimarca (1) : 26,87 Irlanda : 3,83 Regno Unito : 84,44
18	ex 59.04 *(segue)*	— di fibre tessili sintetiche	368,50	20		Germania : 99,50 Benelux: 36,85 Francia : 70,02 Italia : 51,59 Danimarca : 25,79 Irlanda : 3,68 Regno Unito : 81,07
19	ex 59.04 *(segue)*	— altre, escluse quelle di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 o di cocco	287,70	30		Germania : 77,68 Benelux : 28,77 Francia : 54,66 Italia : 40,28 Danimarca : 20,14 Irlanda : 2,88 Regno Unito : 63,29

(1) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 39,5 tonnellate.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				(a) generale	(b) speciale		
20	60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : B. di fibre tessili sintetiche	63	30	10 per la Corea del Sud	Germania : Benelux : Francia: Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	17,01 6,30 11,97 8,82 4,41 0,63 13,86
21	60.03	A. di lana o di peli fini C. di cotone D. di altre materie tessili	220,50	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	59,54 22,05 41,90 30,87 15,43 2,20 48,51
22	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	1 352,40	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	365,15 135,24 256,95 189,34 94,67 13,52 297,53

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)
				(a) generale	(b) speciale	
	(1)	(2)	(3)			(5)
23	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	443,10	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	Germania : 119,64 Benelux : 44,31 Francia : 84,19 Italia : 62,03 Danimarca : 31,02 Irlanda : 4,43 Regno Unito : 97,48
24	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	465,10	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	Germania : 125,58 Benelux : 46,51 Francia : 88,37 Italia : 65,11 Danimarca : 32,56 Irlanda : 4,65 Regno Unito : 102,32
25	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	364,30	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	Germania : 98,36 Benelux : 36,43 Francia : 69,22 Italia : 51,00 Danimarca : 25,50 Irlanda : 3,64 Regno Unito : 80,15
26	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	410,50	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	Germania : 110,84 Benelux : 41,05 Francia : 78,00 Italia : 57,47 Danimarca : 28,74 Irlanda : 4,10 Regno Unito : 90,30

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (in %) (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				(a) generale	(b) speciale		
27	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	163,30	30	10 per : — Corea del Sud — Iugoslavia	Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	44,09 16,33 31,03 22,86 11,43 1,63 35,93
28	61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	86,10	30		Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	23,25 8,61 16,36 12,05 6,03 0,86 18,94
29	61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia anche elastici	55,10	30		Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	14,88 5,51 10,47 7,71 3,86 0,55 12,12
30	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	198,40	30	10 per il Brasile	Germania : Benelux : Francia : Italia : Danimarca : Irlanda : Regno Unito :	53,57 19,84 37,70 27,77 13,89 1,98 43,65

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti tessili di cui agli articoli 2 e 5, oggetto di massimali comunitari e di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore di paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo preferenziale totale (in t)	Contingente (4)			Massimale (5)		
				Volume (in t)	Paesi e territori beneficiari	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	Volume (in t)	Importo massimo per paese e territorio (b)	
								in %	in t
	(1)	(2)	(3)	(a)	(b)	(c)	(a)	(1)	(2)
1	50.09	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)	107	32	Brasile Corea del Sud	Germania : 8,64 Benelux : 3,20 Francia : 6,08 Italia : 4,48 Danimarca : 2,24 Irlanda : 0,32 Regno Unito : 7,04	75	50	37,50
2	53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	221	66,10	Brasile Uruguay	Germania : 17,85 Benelux : 6,61 Francia : 12,56 Italia : 9,25 Danimarca : 4,63 Irlanda : 0,66 Regno Unito : 14,54	155	50	77,50
3	54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto	134	26,80	Brasile	Germania : 7,24 Benelux : 2,68 Francia : 5,09 Italia : 3,75 Danimarca : 1,88 Irlanda : 0,26 Regno Unito : 5,90	107,30	50	53,65
4	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto : A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	29	8,70	Brasile Hong Kong	Germania : 2,35 Benelux : 0,87 Francia : 1,65 Italia : 1,22 Danimarca : 0,61 Irlanda : 0,09 Regno Unito : 1,91	20,30	50	10,15

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo preferenziale totale (in t)	Contingente (4)			Massimale (5)		
				Volume (in t)	Paesi e territori beneficiari	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	Volume (in t)	Importo massimo per paese e territorio (b)	
								in %	in t
	(1)	(2)	(3)	(a)	(b)	(c)	(a)	(1)	(2)
5	55.05 *(segue)*	B. altri : I. misuranti, per kg, in filati semplici, 120 000 m o più	28	5,60	Brasile	Germania : 1,51 Benelux : 0,56 Francia : 1,06 Italia : 0,78 Danimarca : 0,40 Irlanda : 0,06 Regno Unito : 1,23	22,40	50	11,20
6	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	57	11,40	Brasile	Germania : 3,08 Benelux : 1,14 Francia : 2,17 Italia : 1,60 Danimarca : 0,80 Irlanda : 0,11 Regno Unito : 2,50	45,60	50	22,80
7	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : B. di fibre tessili artificiali	364	109,20	Brasile Iugoslavia	Germania : 29,48 Benelux : 10,92 Francia : 20,75 Italia : 15,29 Danimarca : 7,65 Irlanda : 1,09 Regno Unito : 24,02	254,80	50	127,40

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo preferenziale totale (in t)	Contingente (4)			Massimale (5)		
				Volume (in t)	Paesi e territori beneficiari	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	Volume (in t)	Importo massimo per paese e territorio (b)	
								in %	in t
	(1)	(2)	(3)	(a)	(b)	(c)	(a)	(1)	(2)
8	58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05	260	78	Colombia Corea del Sud Hong Kong	Germania : 21,06 Benelux : 7,80 Francia : 14,82 Italia : 10,92 Danimarca : 5,46 Irlanda : 0,78 Regno Unito : 17,16	182	50	91
9	ex 58.05	Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi quelli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03, esclusi i manufatti della voce 58.06	55	11	Hong Kong	Germania : 2,97 Benelux : 1,10 Francia : 2,09 Italia : 1,54 Danimarca : 0,77 Irlanda : 0,11 Regno Unito : 2,42	44	50	22
10	58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	90	18	Corea del Sud	Germania : 4,86 Benelux : 1,80 Francia : 3,42 Italia : 2,52 Danimarca : 1,26 Irlanda : 0,18 Regno Unito : 3,96	72	50	36

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo preferenziale totale (in t)	Contingente (4)			Massimale (5)		
				Volume (in t)	Paesi e territori beneficiari	Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t)	Volume (in t)	Importo massimo per paese e territorio (b)	
								in %	in t
	(1)	(2)	(3)	(a)	(b)	(c)	(a)	(1)	(2)
11	60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza	434	130,20	Brasile Uruguay Iugoslavia	Germania : 35,15 Benelux : 13,02 Francia: 24,74 Italia : 18,23 Danimarca : 9,12 Irlanda : 1,30 Regno Unito : 28,64	303,80	50	151,90
12	60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata	55	16,50	Corea del Sud Hong Kong	Germania : 4,45 Benelux: 1,65 Francia: 3,14 Italia : 2,30 Danimarca : 1,16 Irlanda : 0,17 Regno Unito : 3,63	38,50	50	19,25
13	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio : B. di tessuti di altre materie tessili : I. usati : a) di tessuti di lino o di sisal ex b) altri, esclusi i tessuti di cocco ex II. altri, esclusi i tessuti di cocco	280	84	Corea del Sud Hong Kong	Germania : 22,68 Benelux: 8,40 Francia : 15,96 Italia : 11,76 Danimarca : 5,88 Irlanda : 0,84 Regno Unito : 18,48	196	50	98

ALLEGATO C

Elenco di taluni prodotti tessili, originari dei paesi e dei territori in via di sviluppo, che beneficiano di preferenze tariffarie generalizzate (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	CAPITOLO 50	
1	50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto
2	50.05	Filati di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto
3	50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto ; pelo di Messina (crine di Firenze) ; imitazioni del catgut preparate con fili di seta
	CAPITOLO 51	
4	51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto (1)
5	51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche e artificiali
6	51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto
7	CAPITOLO 52	FILATI METALLICI
	CAPITOLO 53	
8	53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto
9	53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto
10	53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto
11	53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto
12	53.11	Tessuti di lana o di peli fini (2)
13	53.12	Tessuti di peli grossolani o di crine

(a) I prodotti che beneficiano, nel regime di diritto comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune, figurano nell'elenco soltanto come pro memoria.
(1) Per i prodotti delle sottovoci 51.01 A e B II, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è ridotto al 30 %.
(2) Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è ridotto al 20 %.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	CAPITOLO 54	
14	54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto
15	54.05	Tessuti di lino o di ramiè
	CAPITOLO 55	
16	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
17	55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
	CAPITOLO 56	
18	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa (1)
19	56.02	Fasci (câblés) di fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali (1)
20	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati (1)
21	56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
22	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto : B. di fibre tessili artificiali
23	56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto
	CAPITOLO 57	
24	ex 57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali ad esclusione dei filati di cocco ; filati di carta
25	ex 57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali, ad esclusione dei tessuti di cocco ; tessuti di filati di carta
	CAPITOLO 58	
26	ex 58.01	Tappeti a punti annodati, anche confezionati, esclusi i tappeti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03, di cocco, e i tappeti di lana o di peli fini, con (per metro di catena) fino a 500 nodi inclusi
27	58.02	Altri tappeti, anche confezionati, tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati :

(1) Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario previsto all'articolo 2, paragrafo 3, è ridotto al 30 %.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27	58.02 *(segue)*	ex A. Tappeti, anche « tufted », esclusi quelli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 e di cocco
28		B. Tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili
29	58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati
30	58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
31	58.07	Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
32	58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
33	58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
	CAPITOLO 59	
34	59.01	Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
35	59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati
36	59.03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati
37	59.05	Reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
38	59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti e i manufatti di tessuto
39	59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria
40	59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
41	59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
42	59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
43	59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44	59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
45	59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili ; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione
46	59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie
47	59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati
48	59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili
	CAPITOLO 60	
49	60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata
	CAPITOLO 61	
50	61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
51	61.07	Cravatte
52	61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
53	61.11	Altri accessori confezionati per articoli di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.
	CAPITOLO 62	
54	62.01	Coperte
55	62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio
56	ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi i manufatti di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03, o di cocco
	CAPITOLO 63	
57	ex 63.01	Oggetti ed accessori di abbligliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili, esclusi gli articoli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03, o di cocco

ALLEGATO D

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti (2)
424 Honduras
306 Impero Centrafricano (2)
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda (2)
812 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
812 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1979 (regolamento (CEE) n. 2843/78, GU n. L 339 del 5. 12. 1978, pag. 5).
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato E.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
471 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
812 Oceania britannica
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi / Territorio antartico australiano / Territorio antartico britannico
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO E

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo cui non si applica l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
334 Etiopia
252 Gambia
260 Guinea
452 Haiti
306 Impero Centrafricano
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud